

STATUTO

NATURA E AMBIENTE CUPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUPRA MARITTIMA AP VIA
ANTONIO GRAMSCI 29

Numero REA: AP - 177341

Codice fiscale: 01836150449

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	11) L'importo globale approssimativo delle spese per la	
	costituzione poste a carico della società ammonta ad euro	
	925,00 (novecentoventicinque esatti).	
	12) L'organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono	
	disciplinati dalle norme qui di seguito riportate:	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	1. È costituita ai sensi, della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	una Società Cooperativa Sociale di tipo "B" con la	
	denominazione "NATURA E AMBIENTE CUPRA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE", con sede a Cupra Marittima (AP).	
	2. La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030	
	(duemilatrenta) e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	3. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi e/o l'esercizio di attività produttive, nei quali	
	realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente	
	svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b)	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	4. La società ha per oggetto:	
	8	

	A.fornire prestazioni e servizi:	
	-nel settore ambientale ed ecosostenibile con l'obiettivo di	
	migliorare l'ambiente nell'interesse dell'uomo e della sua	
	qualità della vita;	
	-realizzando programmi di istruzione ed inserimento lavorativo	
	a favore dei soci o dei familiari dei soci ed in particolare a	
	favore di soggetti svantaggiati, quali disadattati,	
	tossicodipendenti, portatori di handicap psico-fisici, malati	
	di mente;	
	-promuovendo attività di ricerca, sensibilizzazione e	
	animazione della comunità locale entro cui opera al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di	
	persone in stato di bisogno;	
	B. creare occasioni di lavoro per i soci, mediante	
	l'organizzazione e lo sviluppo di attività a favore di enti	
	pubblici, imprese e privati nei seguenti settori:	
	-attività di giardinaggio con progettazione, esecuzione e	
	manutenzione di aree e verde pubblico o privato;	
	-realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione	
	automatici di parchi, aree verdi, campi sportivi, terrazze,	
	serre, terreni agricoli, giardini;	
	-conduzione aziende agricole in generale e in particolare di	
	quelle operanti nel settore ortoflorovivaistico e della	
	coltura biologica;	
	- informazione, gestione e promozione della cultura del	
	9	

	riciclo e di educazione ambientale attraverso laboratori	
	didattici per scuole ed associazioni;	
	-servizi ecologici ambientali, pulizia, tinteggiatura,	
	disinfezione, sanificazione di ambienti in genere, gestione di	
	piazzole ecologiche;	
	-realizzazione di un orto botanico e biologico: la semina, la	
	protezione e la raccolta delle colture, a contatto con i ritmi	
	della natura, favoriranno l'esperienza umana e sociale dei	
	disabili;	
	-informazione, educazione gestione e promozione della cultura	
	del riciclo e di educazione ambientale attraverso laboratori	
	didattici per scuole ed associazioni;	
	-servizi supporto scolastico e culturale.	
	5. La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa	
	sociale ed integrata, così come prevista dalle leggi vigenti	
	in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte	
	a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi	
	sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di	
	persone disabili con ridotta capacità lavorativa.	
	A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e	
	finanziamenti da parte dello stato, da enti regionali, locali	
	e dalla comunità europea.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie	
	finalità generali, la cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate,	
	10	

	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	A scopo puramente esemplificativo essa potrà:	
	• istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	• aderire, assumere interessenze e partecipazione ad Enti ed	
	organismi economici, consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare	
	gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	• concludere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito dei soci, degli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	• allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, istituire una sezione di attività	
	disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del	
	risparmio tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma;	
	• organizzare corsi, seminari, giornate di studio, convegni	

	per la formazione e la preparazione professionale, culturale e	
	sociale, promuovere mostre, manifestazioni e fiere per	
	l'informazione, sensibilizzazione, pubblicazione delle	
	attività e dei prodotti;	
	• gestire direttamente o indirettamente nelle forme legali,	
	agenzie, succursali, punti vendita, depositi in territorio	
	nazionale ed estero.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di lucro e/o di speculazione privata. Si	
	propone inoltre di concorrere alla diffusione ed	
	all'affermazione dei principi della libera cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	6. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro	
	che, non avendo interessi contrastanti con quelli della	
	cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle	
	attività sociali. Inoltre possono diventare soci tutti coloro	
	che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo,	
	alla realizzazione degli scopi sociali. In nessun caso possono	
	essere soci coloro che esercitano in proprio, imprese in	
	concorrenza con quella della Cooperativa.	
	7. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo	
	12	

	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci volontari - che prestano la loro attività	
	gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere socie, nei limiti stabiliti dalla	
	legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di quelle attività	
	previste nell'oggetto del presente statuto sociale.	
	Nel libro dei soci sono istituite apposite sezioni nelle quali	
	ogni socio è iscritto in base all'appartenenza a ciascuna	
	delle categorie suindicate.	
	Il socio è tenuto a comunicare le variazioni della residenza	
	personale affinché possa essere riportata nel libro soci.	
	8. Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b. precisazione dell'effettiva attività di lavoro svolta;	
	c. ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere mai inferiore ad € 25,00 e superiore	
	ai limiti di legge;	
	d. versamento della quota sottoscritta;	
	e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, al	
	regolamento ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	

	f. motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede	
	di essere iscritto.	
	La domanda di ammissione da parte di persone giuridiche dovrà	
	contenere:	
	a. denominazione o ragione sociale, sede di attività;	
	b. delibera di autorizzazione con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'Ente, organismo e persona	
	giuridica;	
	c. caratteristiche ed entità degli associati;	
	d. quota che si propone di sottoscrivere;	
	Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia	
	dello statuto e della delibera di autorizzazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla	
	domanda con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale	
	rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato. La	
	delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato	
	effettuato il versamento della quota sociale sottoscritta.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della quota sociale sottoscritta. In	

	tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con	
	effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.	
	Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	9. I soci sono obbligati:	
	a. al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo art. 22;	
	b. all'osservanza delle norme di funzionamento, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi sociali;	
	c. a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	quando il contratto tra il socio e la cooperativa contenga	
	apposita clausola accessoria in tal senso, secondo le modalità	
	previste dalla clausola stessa, salvo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale in tema di risoluzione del rapporto di	
	lavoro.	
	10. È fatto divieto ai soci persone fisiche di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative che esplichino	
	attività concorrente e di prestare lavoro subordinato a favore	
	di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a	
	quello della Cooperativa, salvo autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	11. I rapporti di lavoro tra i soci e la cooperativa che	
	costituiscono oggetto di clausola accessoria del contratto di	
	società, sono regolati dall'apposito regolamento aziendale.	
	15	

	TITOLO IV	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	12. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per	
	causa di morte, o scioglimento dell'Ente, organismo o persona	
	giuridica.	
	13. Oltre che nei casi previsti, può recedere il socio che	
	abbia perduto i requisiti per l'ammissione. Spetta al	
	Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano	
	il recesso.	
	14. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che senza giustificato motivo, non partecipi per più di due	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 6 e dall'art. 10;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	16	

	gli interessi sociali;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infami.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel Libro dei soci.	
	15. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	16. I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota di capitale da essi effettivamente	
	versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di	
	ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere	
	dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del	
	predetto bilancio. In ogni caso il Consiglio di	
	Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi	
	sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il	
	rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto	
	bilancio.	
	17. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura	

	nella misura e con le modalità previste dal precedente art.	
	16, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	18. I soci, receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	della quota, idonea documentazione od atto notorio (o	
	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), comprovanti	
	che sono gli aventi diritto alla riscossione a procedere alla	
	nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le	
	quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al	
	fondo di riserva legale.	
	19. In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei	
	soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad	
	eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - REQUISITI MUTUALISTICI	
	20. Il patrimonio della società è costituito:	
	a. dal capitale sociale che è variabile e formato da tante	
	quote quanti sono i soci, ciascuna di valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	b. dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	18	

	di gestione di cui all'art. 23;	
	c. da eventuali riserve straordinarie formate dalle quote non	
	rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	defunti;	
	d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi in previsione di oneri futuri o	
	investimenti;	
	e. da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita sociale, così come all'atto dello scioglimento, come	
	infra meglio detto.	
	21. La quota è sempre nominativa. Non può essere sottoposta a	
	pegno o vincoli, né essere ceduta senza l'autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	22. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario	
	da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed	
	applicando le norme del codice civile e tributarie, nonché	
	redigendo la relazione di bilancio così come previsto	
	dall'art. 2545 del c.c.. Tale relazione deve descrivere	
	l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi	
	19	

	risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti	
	a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera,	
	dei soci, dei non soci e della comunità tutta.	
	Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle	
	coperture delle perdite.	
	I residui attivi saranno così ripartiti:	
	a. al fondo di riserva legale ordinaria almeno il 30% (trenta	
	per cento);	
	b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del	
	31.01.1992 nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c. alle riserve indivisibili di cui alla legge 16.12.1977 n.	
	904 art. 12;	
	d. ad eventuale riserva straordinaria.	
	La parte dei residui attivi non destinata alla riserva	
	straordinaria, deve essere destinata ai fini mutualistici, ai	
	sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-quater del c.c. e	
	cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la	
	realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di	
	cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti	
	dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con	
	apposito regolamento.	
	Nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla	
	20	

	costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la	
	formazione e lo sviluppo della cooperazione costituito	
	dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'art. 5 del D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1977 n. 1577, cui la	
	cooperativa aderisce; in difetto di adesione la devoluzione	
	sarà effettuata come per legge.	
	I requisiti mutualistici di cui sopra devono in fatto essere	
	osservati.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	23. Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Revisore Contabile.	
	24. L'assemblea dei soci.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,	
	inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	

	partecipano tutti i soci e tutti gli Amministratori e i	
	Sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	25. L'assemblea:	
	a. approva il bilancio e destina gli utili;	
	b. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c. determina la misura dei gettoni di presenza da	
	corrispondere agli Amministratori, per la loro attività	
	collegiale, ed il compenso del Revisore;	
	d. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	e. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e del	
	Revisore;	
	f. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza del presente Statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	g. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi)	
	giorni, ed eccezionalmente entro 180 (centottanta) giorni	
	successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'attività esercitata dalla società'.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da	
	almeno un terzo dei soci.	

	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	26. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei soci aventi il diritto al voto. In seconda	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto e delibera liberamente a maggioranza assoluta	
	dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,	
	salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società	
	per cui l'assemblea per essere valida deve essere costituita	
	sia in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre	
	quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere	
	prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	attribuiti a tutti i soci.	
	27. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano.	
	28. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore, né Revisore, né Sindaco (se	
	nominato), né dipendente, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	23	

	rappresentare più di un socio.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne	
	è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe devono	
	essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra	
	gli atti sociali.	
	I soci onorari hanno solo voto consultivo.	
	29. L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando	
	occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare	
	da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal	
	Segretario, che non verrà nominato allorquando il verbale sia	
	redatto da un notaio.	
	30. Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a undici	
	consiglieri, il Consiglio di Amministrazione resta in carica	
	tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta	
	all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovute per la	
	loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Revisore, determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri chiamati a svolgere specifici incarichi, a	
	carattere continuativo a favore della società. Il Consiglio	
	elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, può	
	delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un	
	Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	almeno una volta al mese nonché tutte le volte sia richiesto	
	da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a	
	mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni	
	dall'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in	
	modo che i consiglieri ed il Revisore ne siano almeno	
	informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto a	
	titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:	
	a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c. compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi comprese quelle di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione di	
	banca, compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie ipotecarie, cedere, accettare,	
	25	

	emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed	
	effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative	
	inerenti l'attività sociale e stipulare relativi contratti;	
	f. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g. conferire procure, per singoli atti e categorie di atti,	
	ferma l'attività attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le	
	funzioni e le retribuzioni;	
	h. assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i. deliberare circa l'ammissione, il recesso, ed esclusione	
	dei soci;	
	j. designare gli amministratori che dovranno partecipare alle	
	assemblee separate;	
	k. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	statuto, siano riservati all'Assemblea;	
	l. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 del presente	
	statuto;	
	26	

	m. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o	
	società.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.	
	31. Il Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale libera e disgiunta con i	
	pieni poteri previsti dallo statuto.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e di	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive o passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice	
	Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale	
	procura, ad impiegati della società.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	32. Controllo contabile.	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o	
	da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	

	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi. L'attività di controllo contabile è documentata	
	dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che	
	resta depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3	
	del codice civile il controllo contabile sarà affidato al	
	Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	33. Clausola compromissoria.	
	Le controversie nascenti fra i soci o tra la società ed i	
	soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, nonché quelle promosse da amministratori,	
	liquidatori e il Revisore contabile ovvero nei loro confronti	
	(ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno	
	devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri,	
	nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti	
	territorialmente competente, il quale vi provvederà entro	
	trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più	
	diligente. Ove lo stesso non provveda, la nomina sarà	
	richiesta al Presidente del Tribunale nel cui circondario la	
	società ha la sede legale.	
	Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo" senza bisogno di	
	formalità ed il loro giudizio sarà inappellabile.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	34. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendo preferibilmente fra i soci.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	35. L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze di cui sopra.	
	36. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	quale cooperativa a mutualità prevalente.	
	Pertanto:	
	a. é fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c. è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d. in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	29	

24 di 24